

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI
URBANI

SOMMARIO

TITOLO I DISCIPLINA DELLA TASSA

[Art. 1 Istituzione della tassa](#)

[Art. 2 Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa](#)

[Art. 3 Gettito e costo del servizio](#)

[Art. 4 Presupposto della tassa ed esclusioni](#)

[Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo](#)

[Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione](#)

TITOLO II TARIFFE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

[Art. 7 Parametri](#)

[Art. 8 Locali ed aree tassabili](#)

[Art. 9 Computo delle superfici](#)

[Art.10 Agevolazioni](#)

[Art.11 Classificazione dei locali e delle aree](#)

[Art.12 Tassa giornaliera](#)

[Art.13 Deliberazione di tariffa](#)

TITOLO III DENUNCIE-ACCERTAMENTI-RISCOSSIONE

[Art. 14 Denunce](#)

[Art. 15 Accertamenti e controllo](#)

[Art. 16 Riscossione](#)

[Art. 17 Poteri del Comune](#)

[Art. 18 Funzionario responsabile](#)

[Art. 19 Rimborsi](#)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 20 Sanzioni](#)

[Art. 21 Rinvio ad altre disposizioni di legge](#)

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g), del Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è stata istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è istituita la tassa da applicare in base a tariffe.
3. Il Comune è tenuto all'espletamento, in regime di privativa, del servizio di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'applicazione della tassa è disciplinata dal presente regolamento comunale.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Per quanto riguarda i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'indicazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
2. Nelle zone in cui il servizio di rifiuti solidi urbani interni non viene effettuato, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre Km.1.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dall'art. 4.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazioni delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza

della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 40% su istanza del richiedente e con deliberazione della Giunta.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale a determinati periodi delle stagioni, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; la tassa è dovuta nella misura del 40% per i periodi in cui il servizio non viene espletato.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo

di mancato svolgimento si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento della quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 5.

8. L'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani è dunque costituito da:

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 del D.Lgs 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- * Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- * Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili);
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane cassette, pallets;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e similpelle;
- * Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - * Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - * Nastri adesivi;
 - * Cavi e materiale elettrico in genere;
 - * Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - * Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè allo stato liquido quali ad esempio caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, parte di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse e simili;
 - * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli , pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - * Accessori per l'informatica.
- 9) L'assimilazione di rifiuti urbani è indipendente dalle quantità annue prodotte dal singolo.

Art. 3

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ma essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge richiamate.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Il Comune è tenuto con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge.

Art.4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza e per le altre aree scoperte tassabili, la tassa è dovuta in misura intera, con esclusione della riduzione di cui al comma 2 del precedente art. 2, anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione, al fabbricato e all'area in questione.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente o perché risultano in condizioni di non

utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. Prestano tali caratteristiche:

- i locali e le aree riservate al loro esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano caldaia, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, cantina, stenditoi, lavanderie, legnaie vani caldaia delle abitazioni e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultano completamente vuote, chiuse ed inutilizzate nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate, e prive di utenze (energia elettrica, gas, acqua);
- i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti chiusi e privi di utenze (energia elettrica, gas, acqua);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità

emessa da organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

- le aree comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del C.C.. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- 4 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazione, mense, spogliatoi, servizi in genere magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che “per qualità” non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’art.1, comma 2ter, del Decreto Legge n.527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatore; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del distretto sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell’ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione della tassa;
 - e) le aree adibite alle attività agricole individuate nell’art. 2135 del C.C.;
 - f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all’art. 2 del D.P.R n. 915 del 1982 e successive modificazioni.
 - g) le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, così come i luoghi impraticabili o interchiusi o in stato di abbandono, non rifiuti, aree non presidiate o, con presenza sporadica dell’uomo, deposito all’aperto di materiali in disuso o in uso straordinario, o di accumulo di materiali alla rinfusa, superfici destinate per attività sportive, ecc.
- 5 I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare all’Ufficio Tributi la dichiarazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall’attività esercitata e deve essere corredata con:

§ copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

§ copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all’art. 3 comma 5 del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell’ultimo anno e di fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);

§ copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell’ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 comma 3 del decreto legge n. 397/1988 convertito con legge n. 475/1988). Nel corso di inizio dell’attività quest’ultimo documento dovrà essere presentato in sede consecutiva.

- 6 Per tutte le attività industriali (escluso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, magazzini e depositi anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, su richiesta dell'utente si applica la detassazione pari al 40%, fermo restando che la detassazione viene accordata, a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici nocivi, allegando la prevista documentazione.
- 7 Non sono soggetti alla tassa le superfici degli stabilimenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le elaborazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.
- 8 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 9 Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 10 La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Tremosine.

Art.5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali le aree stesse.
- 2 Resta ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa - di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali - ad esempio - gli alloggi di custodia e simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.
- 3 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal soggetto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4 L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a prestare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di

ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- 5 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1 La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art.5, comma 3.
- 3 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 4 In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
- 5 Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile – ivi comprese le variazioni delle superfici conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti.
 - § dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decorrenza stabiliti dall'art.15;
 - § dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato all'Ufficio Tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

TITOLO II

TARIFFE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

Parametri

1. La tassa è commisurata alla qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento oppure alla qualità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diverse da quelli di uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art.8

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso (ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi).
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) Tutti i vani all'interno dell'abitazione, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra,
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni (studi legali, tecnici, sanitari, di ragioniere, fotografici, ecc.)

- c) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina al suolo;
- d) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e della collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10;
- f) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R 19 settembre 1982, n.915), delle caserme, stazioni, ecc.;
- g) Tutti i vani principali, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati (sedi di organi, uffici, ecc.);
- h) Tutte le superfici scoperte o parzialmente scoperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- i) Tutte le superfici adibite a sede di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- j) Le aree scoperte o parzialmente coperte dagli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- k) Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indispensabile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

3- La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzatura e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

Art. 9
Computo delle superfici

- 1- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato, si trascurano , quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 2- Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

Art. 10
Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a) Esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
 - b) E' prevista la riduzione del 50% per le utenze domestiche, quando il contribuente sia componente di un nucleo familiare composto da una o due persone residenti nel Comune di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) ed abbia un ISEE non superiore ad euro 8.500,00.
Gli effetti di quanto previsto al presente comma decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per le esenzioni ed agevolazioni introdotte con modifica del presente Regolamento nel 2006, il termine di presentazione delle relative richieste per ottenere il beneficio per l'anno 2006 è fissato, in via eccezionale, perentoriamente al 31 maggio 2006.
 - c) sono esenti dalla tassa i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione, gli oratori, le parrocchie e case di riposo.
 - d) sono esenti dalla tassa i locali e le aree delle scuole dell'obbligo, sia pubbliche che private convenzionate, fatta salva la presentazione da parte del Comune della documentazione necessaria per essere ammessi al riparto della somma che lo Stato erogherà, in attuazione dell'accordo intervenuto nella Conferenza Stato-Città dell'aprile del 2001, e di ogni altra normativa che verrà emanata in merito alla copertura dell'onere della tassa smaltimento rifiuti per le scuole.
 - f) riduzione del 60% per alloggi popolari abitati da anziani ultra-sessantenni che versino in situazioni di disagio socio-economico certificato dal responsabile del settore servizi sociali.
2. Le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite sono computate nel limite del 50%.
3. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507.

A tal fine il Funzionario Responsabile stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

3. Per le utenze non domestiche è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportate alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi: Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima dalla tabella 4 di cui al DPR n. 158 del 1999.
4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1, 2, 3 ed i rimborsi di cui al comma 3 e 4 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
6. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse, su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni.

Art.11

Classificazione dei locali e delle aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, viene adottata la nuova suddivisione delle categorie di cui in allegato.

CATEGORIA
abitazioni
alberghi (con esclusione zona ristorante)
residence, garni, agriturismo
ristoranti, pizzerie, bar, zona ristorante degli alberghi e agriturismi
uffici pubblici e privati, banche, poste
istituti e parrocchie
magazzini delle imprese artigiane
negozi non alimentari, esercizi commerciali
attività artigianali (falegnami, fabbri, officine)
generi alimentari, fruttivendoli
scuole
attività produttive
Aree scoperte, distributori, vivai

Art.12
Tassa giornaliera

- 1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 20%.
- 3 In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4 Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento, che costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Per gli anni successivi entro il 31 gennaio.
- 5 In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6 E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art.13
Deliberazione di tariffa

- 1 Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli art. 7 e 11, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- 2 La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del corso.
- 3 Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero delle Finanze.

TITOLO III

DENUNCE-ACCERTAMENTI-RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza e amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
4. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

Art. 15

Accertamento e controllo

1. In caso di infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 18 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento dovrà essere fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16 **Riscossione**

- 1 L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
- 2 Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due rate con determinazione del funzionario responsabile del tributo, previo parere favorevole della Giunta comunale. Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la riparazione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
- 3 E' fatta salva la facoltà del comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune.

Art. 17 **Poteri del Comune**

- 1 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convinzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimi acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2 In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 3 In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
- 4 Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 18

Funzionario responsabile

- 1 La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la formazione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2 Il Sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19

Rimborsi

- 1 Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

- 2 Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invio al pagamento del tributo.
- 3 In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 4 Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Sanzioni

- 1 Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,65 (cinquantuno/65).
- 2 Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni su atti e documenti o dall'elenco di cui all'art.15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 3 Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 4 La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5 Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 21 Rinvio ad altre disposizione di legge

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni.